



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 32 del 16/12/2019

OGGETTO:	Regolamento Edilizio Comunale (REC), ai sensi dell'art. 2 comma 4 e art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, in attuazione del Regolamento Edilizio Tipo Regionale (RETR) approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 e della L.R. 29 gennaio 2019 n. 1, modificata ed integrata dalla L. R. 23 agosto 2019 n. 25 - Adozione
-----------------	---

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SEDICI, del mese di DICEMBRE, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione si sono riuniti in seduta straordinaria i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

			Presente
1	FRACASSI FAUSTO	SINDACO	S
2	GUALTIERI CESIDIO	CONSIGLIERE	S
3	DI PASQUALE BENITO ADRIANO	CONSIGLIERE	S
4	CERINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	S
5	MATTUCCI FRANCESCO	CONSIGLIERE	S
6	NISSI NIVES	CONSIGLIERE	S
7	SPAZIANI ROBERTA	CONSIGLIERE	S
8	CIUCA STEFANIA	CONSIGLIERE	N
9	SELLECCHIA SANDRO	CONSIGLIERE	S
10	PASTA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	S
11	FEDERICI MAURIZIO	CONSIGLIERE	S

Assegnati n. 11 In Carica n. 11 Presenti n. 10 Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza SPAZIANI ROBERTA nella sua qualità di Presidente.

Assiste il Segretario ACCILI MARINA

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Ocre (AQ) è dotato di Regolamento Edilizio adottato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 30/08/2000 e n. 31 del 30/10/2000, sulle quali la Provincia dell'Aquila aveva espresso osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 6, della Legge Regionale 12/04/1983, n.18 e s.m.i. con nota prot, n. 8070 del 15/03/2001;

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/06/2001 veniva approvato il Regolamento Edilizio Comunale a seguito della richiesta del riesame del provvedimento da parte dell'Amministrazione Provinciale di L'Aquila;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2006 è stato approvato il "Regolamento Colore e Ambiente" avente natura di Norme Integrative del Regolamento Edilizio vigente;

CHE, nelle more dell'adozione del Nuovo Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, in attuazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 e della L.R. 29 gennaio 2019 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Comunale con provvedimento n. 21 del 30/07/2019 ha approvato le nuove <<NORME INTEGRATIVE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE da applicarsi nel Centro Storico – Approvazione modifiche ed integrazione del "Regolamento Colore e Ambiente" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2006>>;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare, il disposto dell'articolo 4, comma 1sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come inserito dall'articolo 17bis, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, ai sensi del quale il *"Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 05/06/2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti."*;

DATO ATTO che in applicazione del citato articolo 4, comma 1 sexies del DPR n. 380 del 2001, nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata è stata sottoscritta l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo;

CHE ai sensi dell'articolo 1 dell'Intesa, pubblicata sulla GU n. 268 del 16.11.2016, sono stati approvati:

- lo Schema di Regolamento edilizio tipo (di seguito RET)
- le Definizioni uniformi (DTU)
- la ricognizione delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio

e sull'attività edilizia, ai fini dell'applicazione del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, attraverso il richiamo delle disposizioni elencate;

CHE lo Schema di RET e i relativi allegati costituiscono, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 sexies, del DPR. n. 380 del 2001, livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

CHE ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa, entro il termine di 180 giorni, termine non perentorio, ma da intendersi come meramente ordinatorio, all'adozione dell'Intesa le Regioni devono provvedere a:

- § recepire lo Schema di RET, con la possibilità, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema approvato, di specificare e/o semplificare l'indice;
- § recepire le Definizioni uniformi, con la possibilità di individuare, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e di dettare, ove necessario e in via transitoria, indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione;
- § integrare e modificare, in conformità alla normativa regionale vigente, la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia, raccolta che dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale e periodicamente aggiornata;
- § stabilire i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere;
- § decorso il termine (stabilito dalle singole regioni) entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

CHE, come specificato all'articolo 2 dell'Intesa, il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dai piani vigenti o adottati alla data di sottoscrizione dell'Intesa;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 recante "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016", si è provveduto, tra l'altro, a:

- recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016;
- approvare i seguenti documenti:
 - a) Schema di regolamento edilizio tipo integrato a seguito delle osservazioni degli Enti locali;
 - b) Quadro delle definizioni uniformi;
 - c) Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività

edilizia, integrata con la normativa regionale;

d) Attività edilizie e titoli abilitativi;

- stabilire l'obbligo per i Comuni, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della predetta deliberazione, di adeguare i propri regolamenti edilizi allo Schema di regolamento tipo ed ai relativi allegati, in quanto prescrittivi;
- dare atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Intesa, ove i Comuni non provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

CHE con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 552 del 01/08/2018 recante "*Proroga dei termini per l'adeguamento comunale alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 recante "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016"*, si è provveduto tra l'altro:

- a prorogare al 31/12/2018 il termine per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo previsto al punto 2, del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 850 recante "*Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016"*,

- a prendere atto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Intesa, ove i Comuni non provvedano entro il termine ultimo del 31/12/2018 le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 29/01/2019 entrata in vigore il 01/01/2019 pubblicata sul BURA n. 19 Speciale del 5 febbraio 2019, con particolare riferimento all'art. 16 comma 8 che ha disposto quanto segue: "*La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*; la Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente comma, approva specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)".

VISTA la vigente Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18, recante "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo" con particolare riferimento all'art. 16 "Regolamento Edilizio" che disciplina la procedura per l'adozione dei regolamenti edilizi da parte dei Comuni e precisamente ai commi 5, 6 e 7 dispone:

"5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal Consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente legge.

6. Copia del Regolamento approvato è trasmesso entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di adozione alla provincia, che può chiederne il riesame entro 45 giorni.

7. Ove la Provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti.”;

VISTA la vigente Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014” ed in particolare l'art. 3 comma 1 lettera e), così come interpretato dall'art. 7 della LR 4/2018, che ha disposto il trasferimento alla Regione Abruzzo delle “funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”;

RICHIAMATE le considerazioni contenute nella citata D.G.R. n. 850 del 28/11/2017 in relazione alla non cogenza delle disposizioni dell'art. 16 della L.R. n. 18/1983, commi 5, 6 e 7, dal momento che anche l'iter ivi disciplinato per l'approvazione del Regolamento Edilizio è da ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con le citate sopravvenienze normative e perché ricade nell'attività di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia trasferita alla Regione Abruzzo con le sopra richiamate leggi regionali, che escludono altresì il potere di chiedere anche il solo riesame del regolamento, trovando applicazione diretta le disposizioni del D.P.R. n. 380/2001;

VISTA la vigente Legge Regionale n. 25 del 23/08/2019 “Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)), pubblicata sul B.U.R.A. Speciale 04/09/2019 n. 133, il Consiglio Regionale nell'abrogare il comma 8 dell'art. 16 della ha aggiunto, dopo l'articolo 16 della L.R. n. 1/2019 l'articolo seguente:

“ Art 16 bis – (Disposizioni relative al RET)

1. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.

2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi entro 6 mesi dalla vigenza del presente articolo.

3. Il recepimento del “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1) non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica come specificato dall'articolo 2 dell'Intesa di cui al comma 1; pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle varianti generali di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) nel testo in vigore, che dovranno necessariamente recepire integralmente il “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1).

4. I Comuni, nel recepire il Regolamento Edilizio Tipo, hanno la facoltà di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

5. I piani urbanistici adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento di cui ai precedenti commi sono conclusi sulla base della disciplina vigente, rispettivamente, al momento dell'adozione dei piani e della presentazione delle istanze.

6. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ai procedimenti di approvazione dei regolamenti tipo (RET) non trova applicazione l'articolo 16, commi 5, 6 e 7 della L.R.18/1983.

7. Restano in capo alla Regione Abruzzo le competenze in materia di vigilanza urbanistico-edilizia trasferite con l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).”.

Pertanto tale norma aggiorna ed indica principi e procedure a cui i Comuni della Regione Abruzzo, dovranno sottostare per adeguare i propri regolamenti edilizi alle disposizioni contenute nell'Intesa Stato-Regioni-Enti Locali (GU n.268 del 16/11/2016). Tale articolo al comma 2 impone ai Comuni di adeguare all'Intesa, i propri regolamenti edilizi entro 6 mesi dalla pubblicazione sul BURA (e perciò entro il 03/03/2020). Con il comma viene stabilito che: " *Il recepimento del "Quadro delle definizioni uniformi (Allegato A) non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica...*" e " *..... continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle varianti generali di cui alla Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, che dovranno dare piena attuazione al "quadro delle definizioni uniformi".*

DATO ATTO che il Regolamento Edilizio è lo strumento tramite il quale i Comuni disciplinano l'attività edilizia, per espressa previsione dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, e che gli stessi adottano con i contenuti del successivo art. 4 dello stesso D.P.R. n. 380/2001;

VISTO il "Regolamento Edilizio" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico nel quale non sono state introdotte modifiche sostanziali rispetto al Regolamento Edilizio Tipo Regionale (RETR);

CONSIDERATO pertanto che il citato Regolamento Edilizio elaborato in attuazione del Regolamento Edilizio Tipo Regionale (RETR), approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 e della L.R. 29 gennaio 2019 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da 115 (centoquindici) articoli e strutturato come segue:

- Parte Prima, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;

- Parte Seconda, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la Prima Parte, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;
 - e.4. agli accessi stradali;

e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

e.6. ai siti contaminati;

f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;

b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;

c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;

d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;

e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con Legge 18 del 3 marzo 2009;

f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;

g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;

h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere;

DATO ATTO che, come stabilito nella delibera regionale e delle leggi regionali sopra richiamate, il Regolamento Edilizio Comunale deve essere trasmesso alla Regione Abruzzo - Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio ai fini dello svolgimento, nei termini della Legge

n. 241/1990, delle "funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia";

ACQUISITO il parere Favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non è necessario il parere di regolarità contabile non producendo lo stesso riflessi di carattere finanziario;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento amministrativo consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.L.gs. n. 267/2000;

VISTO il D.L.gs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che sul sito istituzionale internet dell'Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerente il presente provvedimento amministrativo;

VISTE le vigenti disposizioni normative statali e regionali in merito all'oggetto della presente deliberazione;

VISTO in particolare il DPR n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm. e ii. recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

RITENUTO il Regolamento Edilizio di che trattasi sia meritevole di accoglimento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo in vigore;

Dopo ampia ed approfondita discussione;

Esaurita la discussione in aula il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione finale come di seguito espressa nei modi di legge:

Componenti assegnati n. 11

Presenti	n. 10
Assenti	n. ==
Votanti	n. 10
Astenuti	n. ==
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. ==

D E L I B E R A

- le premesse citate fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono al contempo presupposto e motivazione;
- di adottare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 e art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 16bis della L.R. 1/2019 nel testo in vigore, il Regolamento Edilizio Comunale (REC), redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ocre, in attuazione del Regolamento Edilizio Tipo Regionale (RETR), approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017 e della L.R. 29 gennaio 2019 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, costituito da 115 (centoquindici) articoli e strutturato come segue:
 - Parte Prima, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
 - Parte Seconda, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.

In particolare, la Prima Parte, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:

e.1 ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;

e.2 ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);

e.3 alle servitù militari;

e.4 agli accessi stradali;

e.5 alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

e.6 ai siti contaminati;

f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con Legge 18 del 3 marzo 2009;
- f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
- g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni

sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;

h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere;

- di dare atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 16bis della L.R. n. 1/2019 " *In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ai procedimenti di approvazione dei regolamenti tipo (RET) non trova applicazione l'articolo 16, commi 5, 6 e 7 della L.R. 18/1983.*"
- di stabilire che il suddetto Regolamento Edilizio Comunale (REC) dovrà essere trasmesso alla Regione Abruzzo - Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio ai fini dello svolgimento, nei termini della Legge n. 241/1990, delle "funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia" pur non avendo introdotto modifiche sostanziali rispetto al Regolamento Edilizio Tipo Regionale (RETR) approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 850 del 28/12/2017;
- di dare atto che sul presente provvedimento non è necessario il parere di regolarità contabile non producendo lo stesso riflessi di carattere finanziario;
- che, quindi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.L.gs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, e quindi non da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
- che ai sensi del D.L.gs. n. 33 del 14/03/2013 " *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", sul sito istituzionale internet dell'Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerente il presente provvedimento amministrativo;
- di stabilire altresì che il nuovo Regolamento Edilizio dovrà essere depositato presso il Comune di Ocre a libera visione per la durata di 30 giorni a far data l'esecutività del presente atto;
- di dare atto infine che il Regolamento Edilizio redatto in attuazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato dalla Regione Abruzzo oggetto del presente atto, al momento della sua approvazione definitiva andrà a sostituire integralmente ogni analogo precedente regolamento approvato dal Comune di Ocre;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico di assumere tutti gli adempimenti necessari previsti dalla vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SPAZIANI ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ACCILI MARINA

PARERI

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PANCELLA FAUSTO

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 17/12/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Ocre, li' 17/12/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to MATTUCCI FEDERICA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li' _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO